



NESSUN DORMA

Non può sfuggire la portata dirompente, in senso anticostituzionale, delle disposizioni per la celebrazione e la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte con l'art. 23 del decreto legge 9.11.2020 n. 149.

Con un colpo di spugna, tra norme che si occupano di botanica, l'art. 23 ha introdotto una sorta di giurisdizione penale d'appello "a chiamata": se invocata tempestivamente da una parte privata o dal pubblico ministero, essa si attuerà secondo le norme inderogabili del contraddittorio e della collegialità, con una camera di consiglio celebrata in presenza dell'organo giudicante.

In caso contrario, addio al vecchio giudizio d'appello e via libera al nuovo tran tran cartolare: scambi di conclusioni e memorie in via telematica tramite la cancelleria; giudici collegati tra loro da remoto; avvocati, pubblici ministeri, parti e imputati ridotti ad ectoplasmi; et voilà, giustizia (non) sarà fatta.

La *ratio* sottostante una simile disposizione non risiede certo nell'esigenza di fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, che la recente esperienza anche milanese dimostra potersi contenere con un'adeguata calendarizzazione delle udienze, in modo da consentire il distanziamento interpersonale, con la sanificazione delle aule e con l'utilizzo dei presidi individuali di protezione.

La ragione di tale scelta non è l'emergenza epidemiologica in corso, ma l'ormai conclamata insofferenza alla celebrazione dei giudizi in Corte di Appello e in Corte di Cassazione secondo le regole previste dal codice di procedura penale.

Sono infatti anni che assistiamo ai tentativi di cartolarizzare i giudizi di impugnazione, di eliminare la relazione, introdotta nel nostro codice a garanzia della collegialità delle deliberazioni, e, soprattutto, di eliminare la discussione orale della difesa, vissuta ormai come un inutile ostacolo alla gestione sempre più monocratica dei giudizi di impugnazione.

Non a caso l'inaugurazione del presente anno giudiziario dell'Unione delle Camere Penali Italiane si è tenuta a difesa del giudizio di appello, della sua oralità e della sua collegialità, già pesantemente messe in discussione dalle prassi adottate e ora inesorabilmente accantonate con il pretesto dell'emergenza epidemiologica.



La Camera Penale di Milano, pertanto, stigmatizza l'abominio processuale introdotto con l'art. 23 del decreto legge 9 novembre 2020 n. 149 e auspica la mobilitazione di tutti i penalisti italiani a difesa dei principi del giusto processo, invitando i colleghi ad avvalersi in ogni caso della "facoltà" di discutere oralmente il proprio processo, nell'auspicio che questo torni ad essere un pieno diritto.

Milano, 25 novembre 2020

Il Consiglio Direttivo